

COMPRENSORIO SX PESCARA

**MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
DELLE OPERE DI DERIVAZIONE E DELLE INFRASTRUTTURE CONSORTILI
RICADENTI NEL COMPRENSORIO SINISTRA PESCARA
CUP: B36I25000130002**

PROCEDURA:

PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DI UNA CONCESSIONE DI LAVORI MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO
AI SENSI DELL'ART. 193 COMMA 16 DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.

COMUNI INTERESSATI:

COMUNE DI ALANNO | PROVINCIA DI PESCARA
COMUNE DI CEPAGATTI | PROVINCIA DI PESCARA

ENTE CONCEDENTE:



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Bacino Saline-Pescara-Alento-Foro
Via Gizio, 36 - 66013 Chieti (CH)
P.E.C.: consorziocentro@pec.bonificacentro.it

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Direttore Generale
Dott. Stefano TENAGLIA

PROPONENTE:



Piazza G. Rossetti, 46 - 66054 Vasto (CH)
P.IVA: 02146730698 | P.E.C.: floew@pec.it

Rating di
legalità



ABICert
Sistema di certificazione

UNI EN ISO 9001:2015
certificato n. QBC669



PROGETTAZIONE:

Dott. ING. ATTILIO FACHIN
Via Paganini, 13 | 33020 Socchieve (UD)
Ordine degli Ingegneri di Udine n. A-2667
P.E.C.: attilio.fachin@ingpec.eu

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

-

BOZZA DI CONVENZIONE

| SIGLA | NOME TAVOLA | N° PAGINE | TOTALE PAGINE | DATA | SCALA |
|-----------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|
| PPP | - | - | - | 10/2025 | - |
| REVISIONE | DATA | DESCRIZIONE | | ESEGUITO | APPROVATO |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

BOZZA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DI LAVORI PER IL FINANZIAMENTO, LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLE OPERE DI DERIVAZIONE E DELLE INFRASTRUTTURE CONSORTILI RICADENTI NEL COMPRESORIO SINISTRA PESCARA” CUP B36I25000130002 - CIG <XXX>

L'anno <XXX> addì <XXX> del mese di <XXX>

SONO PRESENTI

<XXX> in qualità di <XXX> del Consorzio di Bonifica Centro "Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro" con sede legale in Via Gizio, 36, XXX - Chieti Scalo (CH) avente C.F. 01803810694 e P.IVA: 01803810694, domiciliato per il presente atto presso la sede Consortile e autorizzato a stipulare, per conto dello stesso, il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dello statuto Consortile,

E

<XXX> in qualità di <XXX> della società <XXX> domiciliato per il presente atto presso la sede legale della stessa in <XXX>.

PREMESSO CHE

<XXX>

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – INCLUSIONI

1.1. La premessa narrativa costituisce parte integrale e sostanziale del presente Contratto.

1.2. Ai fini del presente atto valgono le seguenti definizioni:

- Concedente: Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro " con sede legale in Via Gizio, 36, 66100 - Chieti (CH) avente C.F. 01803810694 e P.IVA: 01803810694;
- Concessionario: la società <XXX>.
- Opere Consortili: l'insieme di opere e/o attrezzature e/o strutture nella disponibilità/proprietà del Concedente;
- Rischio Operativo: Il rischio che il Concessionario assume in virtù della presente Convenzione di non recuperare gli investimenti sostenuti necessari alla realizzazione degli interventi e i costi operativi della successiva gestione incluse le incertezze relative all'ottenimento dei ricavi e all'ammontare degli stessi, ovvero, in alternativa o congiuntamente, all'incapacità di fornire la gestione in conformità a livelli qualitativi e quantitativi predefiniti. Tale rischio non è né puramente nominale né trascurabile, ed è il presupposto indefettibile per la qualificazione del presente atto come concessione ai sensi dell'art. 177 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..
- Rischio di Definanziamento: Il rischio finanziario legato alla mancata, ritardata o parziale erogazione dei fondi FESR 2021-2027 della Regione Abruzzo (PR FESR), la cui gestione da parte del Concedente non esonera il Concessionario dall'esposizione finanziaria connessa. Tale rischio incide sull'equilibrio economico-finanziario del progetto ed è un rischio di natura accessoria che non altera la natura concessoria dell'operazione, la quale si fonda sull'effettivo trasferimento dei rischi operativi di domanda e offerta.
- Prezzo o corrispettivo Pubblico: Il contributo corrispondente

all'importo erogato dal Concedente al Concessionario, a titolo di sostegno finanziario, costituisce parte della remunerazione complessiva spettante al Concessionario in conformità al Piano Economico-Finanziario (PEF).

ARTICOLO 2 – LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE

2.1. Gli interventi, divisi in schede, oggetto del presente Contratto, sono così di seguito denominati in via esemplificativa e non esaustiva:

- Ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto di canale collettore denominato “Distretto 21 - Fosso del Lupo” con relativa rifunzionalizzazione degli impianti elettromeccanici accessori necessari all’esercizio della derivazione ubicato nel Comune di Cepagatti (PE) | NUTS: ITF13;
- Ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto di canale collettore denominato “Distretti 17 e 19 - Marcantonio” con relativa rifunzionalizzazione degli impianti elettromeccanici accessori necessari all’esercizio della derivazione ubicato nel Comune di Cepagatti (PE) | NUTS: ITF13;
- Ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto di canale collettore denominato “Distretti 3 e 4” con relativa rifunzionalizzazione degli impianti elettromeccanici accessori necessari all’esercizio della derivazione ubicato nel Comune di Alanno (PE) | NUTS: ITF13.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1. La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento, in regime di concessione, della progettazione, del finanziamento della liquidità, della realizzazione e della gestione delle opere irrigue, in conformità al

progetto posto a base della gara e ai principi di trasferimento dei rischi operativi a carico del Concessionario ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

3.2. Ai fini del presente Contratto le parti danno atto che l'importo del contributo pubblico che il Concedente corrisponderà al Concessionario sarà rappresentato esclusivamente:

- dal prezzo delle opere realizzate, stabilito nel quadro economico di gara, pari a € <XXX> al netto dell'IVA; tale somma include anche gli oneri per la sicurezza;
- dal valore per la redazione della progettazione esecutiva, stabilito nel quadro economico di gara, pari a € <XXX> al netto dell'IVA;
- alle somme corrisposte a titolo di copertura degli imprevisti, ove ne ricorrano le condizioni, stabilite, nel quadro economico di gara, pari a € <XXX> al netto dell'IVA;
- dal canone annuo per la gestione delle opere pari a € <XXX> al netto dell'IVA per l'intera durata del contratto;

3.3 La sommatoria delle suddette somme corrisponderà al valore stimato della Concessione, ai sensi dell'art. 179, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è costituirà il fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto al netto dell'IVA.

3.4 L'importo del finanziamento in favore del Concedente, complessivamente fissato in € <XXX> sarà corrisposto dal Concessionario in relazione alla programmazione finanziaria necessaria all'Ente alla rendicontazione sui fondi FESR 2021-2027 della Regione Abruzzo (PR FESR) di cui il Consorzio risulta

beneficiario in riferimento al progetto di cui alla presente Convenzione;

3.5 Eventuali maggiori costi derivanti da circostanze rientranti nell'alea normale del contratto saranno sostenuti dal Concessionario nei limiti delle somme stabilite per imprevisti nel quadro economico di gara.

Restano salve le disposizioni per le circostanze straordinarie e imprevedibili che alterino sostanzialmente l'equilibrio economico-finanziario.

3.6. Le attività di costruzione e gestione degli interventi previsti di cui al presente atto potranno essere intraprese dal Concessionario a seguito della avvenuta validazione da parte del Concedente del progetto esecutivo salvo intese.

ARTICOLO 4 – STRUTTURE ED IMPIANTI INTERESSATI

4.1. Il Concessionario dichiara di conoscere integralmente le strutture e/o i fabbricati di proprietà del Concedente e/o del Demanio Regionale e/o Statale sulle quali verranno realizzati gli interventi e le ulteriori opere connesse necessarie al funzionamento delle derivazioni;

4.2. Il Concedente consente l'uso di tutte le aree, le strutture ed i manufatti subordinandole alla necessità funzionali degli impianti di cui al presente Contratto che rimarranno nella esclusiva disponibilità del Concedente e dei suoi danti causa;

4.3. L'accesso e l'uso delle opere descritte nei punti precedenti dovrà avvenire nel rispetto degli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro;

ARTICOLO 5 - DESTINAZIONE FUNZIONALE DELLE OPERE

5.1. Le opere dovranno essere realizzate a completa cura ed onere del Concessionario secondo le previsioni dei progetti approvati dal

Concedente.

5.2. Tra gli oneri a carico del Concessionario è compreso tutto quanto si renderà necessario, anche se non espressamente previsto dal presente Contratto, al fine di dare l'opera compiuta, dall'uso a cui è diretta e dalle regole dell'arte. Il Concessionario, nell'esecuzione dei lavori, dovrà rispettare la normativa sui Lavori Pubblici limitatamente alle disposizioni relative ai Concessionari di lavori.

5.3. Non potranno essere apportate modifiche al progetto senza la preventiva autorizzazione del Concedente, a mezzo del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), da rilasciare nel rigoroso rispetto dei limiti di cui all'Articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE

6.1. La durata del contratto decorre dalla data di stipula e avrà durata pari ad anni 9 (nove).

6.2. Il termine di validità del contratto si intende tacitamente e validamente prolungato fino al raggiungimento del periodo di gestione stabilito che decorrerà dalla data di conclusion dei lavori per ciascun intervento realizzato.

ART. 7 – PROPRIETÀ E GESTIONE DELLE OPERE

7.1. Gli impianti, ivi incluse le opere elettromeccaniche comprensive di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento, in quanto inscindibilmente connesse ad immobili e strutture di proprietà del Concedente, entreranno a far parte del patrimonio di quest'ultimo.

7.2. Durante l'esecuzione dei lavori, fermo restando quanto stabilito al comma precedente, al Concessionario è garantito l'uso e la piena

disponibilità degli impianti nonché dei beni Consortili ad essi collegati necessari al funzionamento degli stessi. Tale diritto dovrà esercitarsi non pregiudicando la destinazione dei beni nella disponibilità del Concedente.

7.3. Salvo intese non potranno essere sostituite le opere idrauliche connesse al funzionamento degli impianti in quanto sono e resteranno nella disponibilità del Concedente e di proprietà del Demanio Statale e/o Regionale; per le stesse il Concessionario avrà la possibilità di eseguire le eventuali ottimizzazioni tecnologiche che si renderanno necessarie ad incrementare e/o migliorare il loro grado di efficienza.

ARTICOLO 8 - TITOLI ABILITATIVI

8.1. L'avvio dei lavori è condizionato dall'approvazione delle successive fasi di progettazione nonché all'ottenimento di eventuali autorizzazioni, rilasciate da altre Amministrazioni, necessarie alla realizzazione degli interventi, in ottemperanza della normativa vigente.

8.2. Il mancato ottenimento dei titoli abilitativi di cui al punto 8.1 può costituire motivo di revoca e/o scioglimento del presente Contratto.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

9.1. Il Concessionario si obbliga ad eseguire:

- la progettazione esecutiva, da redigersi ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.m.ii.;
- la realizzazione delle opere, sotto la propria diretta ed esclusiva responsabilità;
- la gestione degli impianti per l'intera durata della Convenzione, in conformità a quanto stabilito nel Piano Economico-Finanziario e

con le modalità stabilite nel presente Contratto ed integrate con quelle contenute nell'elaborato Specificazione delle Caratteristiche della Gestione.

9.2. Il Concessionario si obbliga a fornire la necessaria liquidità in favore dell'Ente, per una somma massima fissata pari ad € 4.611.600,00, che sarà corrisposta, sulla base delle esigenze di programmazione finanziaria e di avanzamento dei lavori da concordare, di volta in volta, con il Concedente sulla base delle tempistiche utili alla rendicontazione nei confronti della Regione Abruzzo di cui al successivo punti 9.3.

9.3. Il prestito, infruttifero di interessi, di cui al comma 9.2, sarà utilizzato dal Concedente per l'espletamento della rendicontazione a valere sui fondi FESR 2021-2027 della Regione Abruzzo (PR FESR) di cui il Consorzio risulta beneficiario per la realizzazione degli interventi di cui alla presente Convenzione.

9.4. Nel corso della gestione il Concessionario è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti realizzati, ivi compresa l'integrale sostituzione di ogni attrezzature e/o apparecchiatura non funzionanti fornite nell'ambito del presente Contratto, tali da assicurarne la corretta ed efficiente funzionalità.

ARTICOLO 10 - ONERI DEL CONCESSIONARIO

10.1. Conformemente agli atti di gara richiamati in premessa, la controprestazione spettante al Concessionario consiste nel diritto di recuperare l'investimento e di essere remunerato attraverso il

corrispettivo pubblico o prezzo come espressamente stabilito nel Contratto assumendo tutti i rischi contemplati nel Piano economico Finanziario asseverato legati alla realizzazione e gestione delle opere.

10.2 Sono a carico del Concessionario:

- oneri connessi alla realizzazione del progetto, inerenti tutte le opere da realizzare, gli equipaggiamenti, le strutture, le forniture e tutti gli impianti necessari;
- oneri finanziari necessary alla fornitura della liquidità al Concedente;
- oneri inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- oneri connessi alla gestione di ciascun intervento realizzato;
- oneri connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti realizzati;
- oneri connessi alla stipulazione del presente atto, di natura fiscale e tecnica, quali, registrazioni, spese notarili, imposte e tasse.

ARTICOLO 11 - ONERI E OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

11.1. Il Concedente si obbliga a rendicontare alla Regione Abruzzo, in qualità di Ente gestore del programma di finanziamento FESR 2021-2027 (PR FESR) di cui alla presente Convenzione, le somme anticipate ai sensi dell'art. 9.2 del presente Contratto, con le tempistiche utili al fine di permettere il rimborso delle stesse anticipate nei modi e nei tempi stabiliti dal Piano Economico Finanziario.

11.2. Il Concedente si obbliga al rimborso del finanziamento infruttifero di interessi erogato dal Concessionario, sulla base dell'art. 9.2 del presente Contratto, entro 15 giorni dalla data di disponibilità, sul conto

corrente dedicato alla Concessione, delle somme rendicontate; l'accredito sarà eseguito da parte della Regione Abruzzo in qualità di Ente gestore del programma di finanziamento FESR 2021-2027 (PR FESR) di cui alla presente Convenzione.

11.3. La rendicontazione da parte del Consorzio alla Regione Abruzzo e, conseguentemente con il Concessionario, saranno eseguite nel rispetto delle modalità e condizioni previste nell'Accordo di coesione FESR 2021-2027 (PR FESR) e relativi allegati di cui le parti dichiarano di conoscerne integralmente i contenuti.

11.4. Ai fini del presente Contratto viene stabilita una durata del prestito infruttifero di interessi di cui al punto 9.2, pari a giorni 90 (novanta) dalla data di avvio delle operazioni di rendicontazione da parte della Regione Abruzzo.

11.5. L'eventuale sconfinamento dei termini stabiliti per il rimborso del prestito, qualora dovuto a ritardi imputabili alla Regione Abruzzo nelle operazioni di rendicontazione e successivo accredito delle somme di spettanza, e non riconducibili al Concedente, costituisce uno dei rischi contrattuali assunti dal Concessionario.

11.6. Saranno escluse dal finanziamento infruttifero di interessi, di cui al punto 9.2, tutte le somme che il Concedente potrà richiedere a titolo di anticipazione, nell'ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027 (PR FESR).

11.7. Il Concedente, per tutta la durata del Contratto, si obbliga a non realizzare opere e/o concludere accordi di qualsivoglia natura tali da rendere più difficoltosa la gestione degli impianti oggetto del presente

Contratto.

11.8. La non osservanza degli obblighi di cui al presente articolo dà diritto al Concessionario di chiedere l'immediata revoca del presente Contratto e il versamento delle indennità previste dall'art. 22 del Contratto.

11.9. Eventuali variazioni delle tempistiche stabilite nel presente articolo dovranno sempre essere effettuate di comune e pacifico accordo tra le parti attraverso soluzioni tali da non modificare gli equilibri finanziari del Contratto.

11.10. Per quanto non di diretta competenza del Concedente, lo stesso si renderà parte attiva, nelle forme istituzionali e amministrative dettate in tema di semplificazione dei procedimenti, ai fini del rilascio delle autorizzazioni e/o nulla-osta necessari alla realizzazione ed al corretto funzionamento degli impianti.

ARTICOLO 12 - TITOLO DI CESSIONE DELLE AREE

12.1. Il Concedente metterà a disposizione del Concessionario tutte le aree su cui realizzare le opere. Dette aree, durante l'esecuzione dei lavori, saranno affidate in detenzione qualificata e finalizzata. Pertanto nel caso di risoluzione o revoca della Concessione dovranno essere restituite al Concedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 13 - ESECUZIONE DELL'OPERA

13.1. Dalla data di consegna dei lavori decorrono i termini, previsti per l'esecuzione delle opere, con le tempistiche indicate nel cronoprogramma.

13.2. I lavori dovranno essere eseguiti alla perfetta regola dell'arte in

conformità agli elaborati progettuali approvati, rimanendo inteso che non potranno essere apportate dal Concessionario varianti o addizioni senza la preventiva approvazione del Concedente. Quest'ultimo potrà richiedere al Concessionario, per tramite del Responsabile Unico del Procedimento, la redazione di varianti o integrazioni agli elaborati tecnici richiamati, sempre che tale circostanza non comporti sostanziali modifiche agli elaborati medesimi.

13.3. Potranno essere concesse proroghe o sospensioni dei lavori, in conformità alle previsioni di Legge, in relazione alle esigenze irrigue e/o tecniche.

13.4. L'esecuzione dei lavori dovrà essere conforme a quanto stabilito nel Disciplinare di Gara sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

13.5. Il Concedente resterà estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con le imprese esecutrici, appaltatrici, subappaltatrici, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il Concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta ed a qualsiasi titolo del Concedente.

13.6. Il Concessionario rimane in ogni caso obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della sicurezza dei cantieri e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

ARTICOLO 14 - PENALI

14.1. Il Concedente applicherà al Concessionario penali commisurate

al tempo di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali quantificate come segue:

ESECUZIONE DEI LAVORI:

- a) Ritardi fino a 30 giorni: 0,3‰ al giorno;
- b) Ritardi da 31 a 60 giorni: 0,5‰ al giorno;
- c) Oltre 60 giorni: 1‰ al giorno con un tetto massimo pari al 10% del valore contrattuale.

GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE:

- a) Tempo massimo di intervento su guasto critico: 2‰ del canone per ogni 30" di scostamento;
- b) Tempo massimo di ripristino guasto critico: 1‰ del canone per ogni 30" di scostamento;
- c) Frequenza visite ispettive programmate: 10‰ del canone per ogni giorno di scostamento;
- d) Aggiornamento documentazione tecnica: 5‰ del canone per ogni giorno di scostamento
- e) Accuratezza monitoraggio consumi energetici: 1‰ del canone per ogni 5% di scostamento.

14.2. Il procedimento di contestazione è effettuato secondo la disciplina dell'art. 7 L. 241/1990 con preavviso di almeno 10 giorni e termine di 15 giorni per controdeduzioni.

ART. 15 - PROCEDURE DI COLLAUDO

15.1. Il Concedente designerà un tecnico incaricato del collaudo delle opere, ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

15.2. Il collaudo deve essere ultimato entro 30 (trenta) giorni dalla

comunicazione dell'ultimazione dei lavori.

15.3. Il collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione nei casi previsti dall'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 16 - PROCEDURA PER LE CONTESTAZIONI

16.1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, Concedente e Concessionario concordano di costituire un Collegio Consultivo Tecnico istituito ai sensi ex art. 213 del Codice. Tale organismo ha la specifica funzione di promuovere la cooperazione tra le parti e di proporre soluzioni tecnico-gestionali volte a preservare la funzionalità delle opere e l'equilibrio economico e finanziario del Concessionario. Le decisioni del Collegio Consultivo Tecnico non sono vincolanti fino a quando non vengono formalmente accettate e sottoscritte da entrambe le parti.

16.2. L'eventuale costo di funzionamento del Tavolo di Coordinamento verrà ripartita in parti uguali tra il Concessionario ed il Concedente.

16.3. Per la risoluzione delle controversie sorte in fase di esecuzione del contratto, le parti dovranno esperire in via prioritaria un tentativo di amichevole componimento, attraverso il Tavolo di Coordinamento o altri strumenti di risoluzione alternativa previsti dal Libro V, Parte II del D.Lgs.. 36/2023. Le parti convengono di poter ricorrere in particolare ai seguenti strumenti, prima di adire l'autorità giudiziaria:

- Accordo Bonario (art. 211): Le parti si impegnano ad avviare la procedura di accordo bonario per le controversie relative a riserve, che possono trovare un componimento amichevole.

- Transazione (art. 212): Le parti potranno ricorrere alla transazione per prevenire o porre fine ad una lite, nel rispetto delle norme del Codice civile.

16.4. Il tribunale territorialmente competente per gli eventuali conflitti giudiziari è individuato nel Tribunale di Chieti.

ART. 17 - CONDIZIONI DI GARANZIA DELL'EQUILIBRIO

ECONOMICO - FINANZIARIO

17.1. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione sono quelli esplicitati nel PEF, che costituisce parte integrante della presente convenzione. Ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs.. 36/2023 e s.m.i., il contratto di Concessione deve garantire la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario, inteso come la contemporanea presenza di convenienza economica per il Concessionario e sostenibilità finanziaria.

17.2. In ossequio all'art. 192 del D.Lgs.. 36/2023 e s.m.i., qualora si verificano circostanze sopravvenute, straordinarie e non imputabili alle parti, tali da alterare in modo sostanziale l'equilibrio del Piano Economico-Finanziario, le parti si impegnano a rinegoziare in buona fede i termini del contratto nei limiti delle somme stabilite per imprevisti nel quadro economico di gara.

17.3. Resta inteso che il rischio di ritardata erogazione dei fondi FESR 2021-2027 (PR FESR) da parte della Regione Abruzzo è una componente accessoria del rischio assunto dal Concessionario. Pertanto, il ritardo nella loro rendicontazione, se non determinata da

circostanze sopravvenute, straordinarie e imprevedibili ed estranee alla sfera di controllo del Concedente, e tali da alterare in maniera strutturale l'equilibrio complessivo del PEF come definito dall'Art. 192, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., non costituisce motivo di rinegoziazione.

17.4. Nel caso in cui la rinegoziazione non porti al ripristino dell'equilibrio il Concessionario potrà recedere dal Contratto.

ARTICOLO 18 - CONTROLLO E GESTIONE DEL PARTENARIATO

18.1. Il Consorzio, con proprio atto amministrativo, individua una figura preposta alla gestione del contratto di partenariato pubblico-privato. Il preposto alla gestione del contratto di partenariato pubblico-privato rappresenta il Consorzio nei rapporti con il Concessionario.

18.2. Il Concessionario è soggetto al diritto di accesso agli atti di rilevanza pubblica nei limiti di legge. Il Concedente potrà esercitare, nel rispetto dalla Legge, le forme di verifica e controllo che riterrà più opportune.

ARTICOLO 19 - GARANZIE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

19.1. Le Parti danno atto che il Concessionario ha prestato la garanzia definitiva, costituita ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023.

19.2. Il Concessionario dovrà fornire polizze di responsabilità civile professionale e assicurativa per i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori ovvero:

- per i danni di esecuzione, di importo pari ai lavori da eseguire;
- per la responsabilità civile verso terzi, per un massimale non inferiore a € 2.000.000,00;

19.3. Il Concessionario si impegna a reintegrare le fideiussioni nel caso in cui queste siano venute meno in tutto o in parte.

19.4. Il Concessionario si impegna altresì, a costituire, con decorrenza dalla data di inizio della gestione, una cauzione, con le modalità e tempistiche cui all'art. 193 comma 15 del Codice, per le penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117 del Codice; la mancata costituzione di tale cauzione costituirà grave inadempimento contrattuale.

ARTICOLO 20 – PRIVILEGIO SUI CREDITI

20.1. Alla presente Convenzione si applicano le regole di cui all'art. 199 del D.lgs. n. 36/2023.

20.2. Tutti i crediti derivanti dall'attuazione della presente Convenzione hanno privilegio generale nei confronti del Concessionario.

20.3. Sono soggette alle garanzie e al privilegio di cui al presente articolo tutte le somme, comunque denominate, costituenti sia il contributo pubblico da corrispondere al Concessionario, il valore del canone per la gestione delle opere e le somme che il Consorzio verserà al Concessionario a titolo di restituzione del prestito infruttifero di interessi erogato per far fronte alla rendicontazione delle somme.

ARTICOLO 21 – CONTRIBUTO PUBBLICO

21.1. L'importo del contributo pubblico che il Concedente corrisponderà al Concessionario è costituito:

- dal prezzo delle opere realizzate, stabilito nel quadro economico di

gara, pari a € <XXX> al netto dell'IVA; tale somma include anche gli oneri per la sicurezza;

- dal valore per la redazione della progettazione esecutiva, stabilito nel quadro economico di gara, pari a € <XXX> al netto dell'IVA;

- alle somme corrisposte a titolo di copertura degli imprevisti, ove ne ricorrano le condizioni, fissate, nel quadro economico di gara, pari a € <XXX> al netto dell'IVA;

- dal canone annuo per la gestione delle opere pari a € <XXX> al netto dell'IVA per l'intera durata del contratto.

21.2. L'accreditamento delle somme di cui al punto 21.1 avverrà su un apposito conto corrente bancario dedicato identificato dall'IBAN <XXX> intestato al Concessionario.

21.3. La modifica del conto corrente bancario, di cui al punto 21.2, potrà essere effettuata dal Concessionario previa comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento.

ARTICOLO 22 - REVOCA DEL CONCEDENTE

22.1. Il Concedente ha facoltà di recesso dalla Concessione, per motivi di pubblico interesse, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 190 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

22.2. In tal caso al Concessionario spettano il valore delle opere realizzate, i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso e un indennizzo, a titolo di mancato guadagno, in base a quanto previsto dall'art. 190, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023. Tali somme sono prioritariamente destinate al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario.

22.3. Il calcolo dell'indennizzo a titolo di mancato guadagno, in caso di revoca per pubblico interesse, sarà determinato in una percentuale compresa tra il 2% e il 5% degli utili previsti dal dal piano economico-finanziario, in base a una valutazione che tenga conto delle circostanze, della tipologia di investimenti programmati e delle esigenze di protezione dei crediti, come previsto dall'art. 190, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, come segue calcolo su base annua per il periodo residuo della concessione:

- Fase di progettazione: 2% degli utili da piano economico-finanziario;
- Fase di realizzazione fino al 50%: 3,00%;
- Realizzazione oltre il 50% -> 4,00%;
- Fase di gestione: 5,00%.

ARTICOLO 23 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

23.1. La risoluzione della presente Convenzione per inadempimento del Concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del Codice civile, fatti salvi i casi speciali previsti dal D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

23.2. Qualora si verificano inadempimenti gravi e imputabili al Concessionario, il Concedente comunicherà per iscritto la propria intenzione di risolvere il rapporto al Concessionario e agli enti finanziatori. Questi ultimi, entro centoventi giorni dalla ricezione della comunicazione, potranno indicare un operatore economico che subentri nella concessione, con il consenso del Concedente.

ARTICOLO 24 - EFFETTI DELLA CESSAZIONE

24.1. I rapporti tra le Parti, in seguito a revoca o risoluzione, saranno regolati in base allo stato di avanzamento dei lavori.

24.2. Alla cessazione della Convenzione, il Concessionario rilascerà i beni immobili concessi in disponibilità.

24.3. Verrà verificato che le opere di proprietà del Concedente siano in buono stato di conservazione salvo il normale deterioramento d'uso.

24.4. Tutte le opere realizzate non saranno oggetto di dimissione.

ARTICOLO 25 – RECESSO

25.1 Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione qualora, a seguito di una alterazione strutturale dell'equilibrio economico-finanziario del progetto, dovuta a cause straordinarie e imprevedibili, non rientranti nell'alea normale e nel rischio operativo, la procedura di rinegoziazione prevista all'articolo relativo non si concluda con un accordo accettabile tra le Parti.

25.3. Le parti convengono che il Concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora sia accertato che siano stati commessi da parte del Concedente, atti e/o azioni che possano influire in maniera non positiva sulla realizzazione e/o gestione delle opere.

ARTICOLO 26 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

26.1. Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

26.2. Il mancato utilizzo dei suddetti strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la

risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 27 – ACCESSO AGLI ATTI

27.1. La presente Convenzione è soggetta alla disciplina in materia di trasparenza, pubblicità e diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi, nelle forme previste dagli articoli 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 28 – RINVIO

28.1. Per quanto non direttamente disciplinato dalla presente convenzione le Parti fanno espresso rinvio al D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per la disciplina applicabile alle Concessioni di lavori.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

LE PARTI